



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2019.

L'anno 2019, addì ventitre del mese di gennaio alle ore 19.45 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 2^a convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale Reggente dott.ssa GIACOMIN DANIELA

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti: Presenti Assenti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal

al

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



		Presenti	Assenti
1	LAGO VALERIO	X	
2	PELLANDA LUIGI	X	
3	POLO GIANPIETRO	X	
4	SAVIO MARTINA	X	
5	SCAPIN MARISCA	X	
6	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
7	DAL MORO ANTONIO		X G
8	POPPI CONSUELO	X	
9	RACANO CARLO	X	
10	STOCCO BRUNO	X	
11	TESSAROLLO ANTONIO	X	
12	VISENTIN SONIA	X	
13	INNOCENTIN MARIA	X	
14	BASTIANON GIANPAOLO	X	
15	CUCCAROLLO DANIELE	X	
16	PAROLIN PATRIZIA	X	
17	LAGO MICHELE	X	

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti N. 16Consiglieri e assenti N. 1Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1987, n° 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto, in particolare, l'art. 1 commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- 3. *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*
- 3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 08 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, per l'anno 2018 nella misura del 0,80%;

Ribadito che, ai sensi della Legge 27.12.2006, n° 296 (articolo 1 – comma 142) la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali e che, quindi, risulta già applicata la misura massima stabilita;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) , secondo il quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018 con il quale il termine di approvazione del Bilancio è stato differito al 28.02.2019;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 141 del 14 dicembre 2018 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii., secondo le norme vigenti nel corso dell'anno 2018;

Ritenuto dunque, di dover confermare per l'esercizio 2019, l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,80 punti percentuali;

Preso atto che, sulla base delle previsioni normative sopra richiamate, il gettito dell'addizionale comunale IRPEF previsto per l'anno 2019, ammonta presuntivamente ad € 1.160.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28/09/1998, n° 360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n° 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n° 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Si dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;

Sentita l'introduzione da parte dell'Assessore Polo Gianpietro;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

- Lago Michele,
- Polo,
- Innocentin,
- Lago Michele,
- Cuccarollo,
- Parolin,
- Sindaco,
- Parolin,
- Sindaco,

(interventi contenuti in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti).

Quali dichiarazioni di voto intervengono:

- **Lago Michele**, purtroppo nonostante le rassicurazioni del Sindaco, ancora nel 2015, alle mie perplessità riguardo alla volontà della maggioranza di ridurre le tasse, in particolare l'addizionale comunale IRPEF, per una stima media di circa 150/200 Euro annui per ogni cittadino che percepisce un reddito, oggi devo constatare che non è stata ridotta nemmeno di un euro, pur essendoci state in questi anni, sia le risorse economiche che le opportunità per mantenere quanto promesso in campagna elettorale. Prendo atto che ridurre la pressione fiscale nei confronti dei cittadini, non è una vostra priorità, ma almeno, in coerenza con il

vostro programma elettorale, dove indicate la solidarietà come principio cardine, non trovo giustificazioni non aver aiutato le famiglie, i diversamente abili, gli anziani e le persone meno abbienti, dato che nel regolamento che approverete questa sera, stabilite che detrazioni per figli, per disabili, per invalidi e per redditi bassi sono pari a zero, oltre a non differenziare le aliquote. Dunque il mio voto è contrario, grazie.

- **Dott. Pigozzo**, allora solo una precisazione, perché oltre a essere il revisore, sono anche commercialista e non per smentire, ma solo per chiarire. L'addizionale sia praticamente regionale che comunale, ha come base imponibile, la stessa base imponibile erariale dove lo Stato centrale pesca l'Irpef, ok? Quindi e a concorrere a questa base imponibile, sono tutti i redditi delle sei categorie tassate in Italia, indistintamente: dal pensionato al dirigente d'azienda, al professionista, all'avvocato, tranne i nulla-tenenti. Quindi la base imponibile è quella, non c'è una discriminazione e se c'è a monte, dalla legge statale.

- **Cuccarollo Daniele**, no curiosità mia, visto che ho da poco saputo quell'altra storia che il regime forfettario non paga Irpef, chi sottostà a un regime fiscale di quel tipo, la paga l'addizionale Irpef, visto che non paga Irpef?

- **Dott. Pigozzo**, il regime forfettario, così come quello dei minimi, paga un'imposta sostitutiva che è a regime del 15%, ed è solo Irpef erariale. Non paga né Irap regionale, né imposta regionale addizionale Irpef, né imposta addizionale comunale Irpef.

- **Dott. Pigozzo**, ma è una questione, scusate, che è come dire stata sollevata perché c'è una disparità (*termine con comprensibile*), ma è a monte, a fonte, della legge.

- **Sindaco**, quindi andiamo al voto, però prima volevo dire, che in quello che avevamo detto noi in campagna elettorale, non abbiamo detto che portiamo allo 0,1, ma che abbassiamo dello 0,1.

Visto il T.U.E.L. decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 12.03.2007;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Vista la Legge n° 205 del 27 dicembre 2017 (*legge di Bilancio 2018*);

Visto e richiamato l'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo n° 267/2000, e ss.mm.ii., relativo al ripristino degli equilibri di bilancio;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli nr. 8, nr. 3 astenuti (Scapin, Stocco e Visentin Sonia) e nr. 5 contrari (Innocentin, Bastianon, Cuccarollo, Parolin e Lago Michele), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2019 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,80% come espressamente specificato nella premessa;

- 2) di quantificare presuntivamente in € 1.160.000,00 il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 1);
- 3) di delegare il Responsabile dell'Area contabile all'inserimento della presente delibera e del Regolamento in oggetto nel Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare gli stessi sul sito istituzionale del Comune;
- 4) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al Titolo II artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21.04.2016 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- 5) di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, la quale ha dato i seguenti risultati:
 - Consiglieri presenti n. 16, votanti n. 16
 - Favorevoli n. 8
 - Astenuti n. 3 (Scapin, Stocco e Visentin Sonia)
 - Contrari n. 5 (Innocentin, Bastianon, Cuccarollo, Parolin e Lago Michele)
 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021.

* * * * *

Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000
<p><u>Area Proponente:</u> Contabile</p> <p>Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.</p> <p>Data: 11.01.2019 F.to: Luison dott. Orietta</p>
Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000
<p><u>Area Proponente:</u> Contabile</p> <p>Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.</p> <p>Data: 11.01.2019 F.to: Luison dott. Orietta</p>

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Fto dott.ssa GIACOMIN DANIELA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. in data,
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);
- E' stata trasmessa, con prot. n. in data, al **Difensore Civico** su richiesta di un
quinto dei Consiglieri per il controllo:

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data

- per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

- E' stata annullata con:
.....

Lì

IL RESPONSABILE DELEGATO
Fto Pilotti Valerio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pilotti Valerio